


COMUNE DI IRSINA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONE AI
REGOLAMENTI COMUNALI E
ALLE ORDINANZE DEL SINDACO
E DEI RESPONSABILI
DI SETTORE**

Allegato alla Delibera del Commissario Prefettizio n. ¹² del.....

30 GIU. 2008



Art.1

(Oggetto del Regolamento)

1. Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito;
2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria;
3. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente Autorità Giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (art. 650 del codice penale) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione;
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune;
5. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art.2

(Definizioni)

1. Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco, sia quelle emesse dai Responsabili di Settore;
2. I Responsabili di Settore con potere di emissione di ordinanza sono quelli identificati con apposito decreto del sindaco, ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL 267/2000;
3. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze-ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Art.3

(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00);
2. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali sopra indicati;
4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art.4

(Soggetti accertatori)

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. Il Sindaco può ove previsto da leggi specifiche, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina;

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
4. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art.5

(Processo verbale di accertamento)

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale;
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della legge 689/81 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata;
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (art. 5 legge 689/81), per ognuna di esse deve essere redatto un singolo processo verbale;
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Art.6

(Rapporto all'autorità competente)

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 689/81, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della stessa legge, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Comune:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presenti/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 7

(Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione)

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del TUEL 267/2000, al Responsabile di Settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di Regolamenti Comunali, al Responsabile di Settore cui compete il titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile, al Segretario Comunale. Nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, nonché di verbali di accertamento emessi da organi non comunali (ad es. A.S.L.) per i quali non sia stato effettuato il pagamento in forma ridotta e siano comunque di competenza comunale i

provvedimenti di ingiunzione o di archiviazione, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione è effettuata dal Responsabile di Settore competente per materia;

2. In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il Comandante della Polizia Municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Art. 8

(Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 689/81)

1. L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di dodici mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 6;

2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro trentasei mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento, e comunque non oltre il termine di prescrizione quinquennale.

3. Qualora il trasgressore, il corresponsabile o l'obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi;

4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta e il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dalla data dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2;

5. La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare comunque il superamento del limite imposto dal comma 2.

Art. 9

(Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzione)

1. In sede di irrogazione della sanzione, l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente art. 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina il pagamento, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81, quantificando la somma di denaro dovuta per la violazione nell'importo pari al quadruplo del minimo edittale previsto;

2. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste dalla legge 689/81: tale possibilità sussiste sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta;

3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o di diniego.

Art. 10

(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

1. Quando è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca esse sono effettuate a norma della legge 689/81.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o di responsabili di settore che prevedano sanzioni amministrative che facevano riferimento alle norme del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento;
2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia;
3. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che siano stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione riportata nell'atto;
4. Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei regolamenti comunali futuri;
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno anche ai procedimenti relativi ai verbali di accertamento per i quali non sia stato effettuato il pagamento in forma ridotta ove, alla data di adozione del presente atto, non sia stato emanato ancora l'ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione. In tale caso, le suddette ordinanze dovranno essere emanate entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento.
6. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
7. Sono implicitamente abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente regolamento contenute in altri regolamenti o atti comunali.

Art.12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.